

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2010, n. 079/Pres. (Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale 12/2009).

**Art. 1** modifiche all'art. 4 bis del DPRReg 21 aprile 2010, n. 079/Pres.

**Art. 2** disposizione transitoria

**Art. 3** entrata in vigore

**art. 1** modifiche all'art. 4 bis del DPRReg 21 aprile 2010, n. 079/Pres.

1. L'articolo 4 bis del decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2010 n. 079/Pres. (Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009) è sostituito dal seguente:

<<**art. 4 bis** riduzione del canone annuo posticipato

1. L'ammontare del canone annuo posticipato di cui all'articolo 4, comma 3 è ridotto nei seguenti casi, applicando le percentuali per ciascuno indicate:

a) ubicazione dello stabilimento di produzione in zone di svantaggio socio-economico ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia):

- 1) del 30 per cento in caso di ubicazione in fascia C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303;
- 2) del 20 per cento in caso di ubicazione in fascia B, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 3303/2000;
- 3) del 10 per cento in caso di ubicazione in fascia A, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 3303/2000;

b) imbottigliamento in contenitori di vetro:

- 1) del 20 per cento qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 20 per cento del totale di litri imbottigliati;
- 2) del 15 per cento qualora la percentuale di imbottigliamento in

- vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 15 per cento del totale di litri imbottigliati;
- 3) del 10 per cento qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale di litri imbottigliati;
  - 4) del 5 per cento qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 5 per cento del totale di litri imbottigliati;
- c) commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere:
- 1) del 10 per cento qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 25 per cento del totale commercializzato;
  - 2) del 7 per cento qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 15 per cento del totale commercializzato;
  - 3) del 5 per cento qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale commercializzato;
  - 4) del 3 per cento qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 5 per cento del totale commercializzato;
- d) ottenimento di certificazioni di qualità, nella misura massima del 5 per cento, come segue:
- 1) del 3 per cento in caso di possesso di certificazioni di qualità ambientale;
  - 2) del 2 per cento in caso di possesso di certificazioni di qualità di prodotto o di processo;
- e) percentuale del fatturato derivante dall'export:
- 1) del 5 per cento qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 50 per cento del totale del fatturato;
  - 2) del 3 per cento qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 25 per cento del totale del fatturato;
  - 3) dell'1 per cento qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale del fatturato.
2. La riduzione del canone annuo posticipato derivante dall'applicazione, anche cumulativa, dei criteri di cui al comma 1 non può, comunque, superare il 70 per cento del canone che sarebbe dovuto senza l'applicazione delle riduzioni.>>.

## **art. 2** disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai fini del calcolo del canone annuo posticipato dovuto per l'anno 2013.

## **art. 3** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE